

Sentenza n. 107 del 3 febbraio 2005.

Pubblica udienza del 26 gennaio 2005.

Presidente: dott. Vincenzo Sammarco.

Relatore: dott. Galileo Omero Manzi.

Testo:

“SENTENZA

sul ricorso n.741 del 2004 proposto da ***, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ortenzi, elettivamente domiciliato in Ancona presso la Segreteria del Tribunale;

contro

il COMUNE di ASCOLI PICENO, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti

di CACCIATORI IGINO e SEGHETTI PIETRO, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale in data 16/22.6.2004, relativo alle elezioni amministrative del 12/13.6.2004 per il rinnovo del Consiglio del Comune di Ascoli Piceno e per la elezione diretta del Sindaco, nonché di tutti gli atti preparatori e connessi relativi a dette elezioni, nella parte in cui non contempla tra gli eletti alla carica di consigliere comunale il candidato ***, e per la conseguente correzione del risultato elettorale con sostituzione del ricorrente all'ultimo degli eletti della lista n.11 avente il contrassegno "Alleanza Nazionale".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la propria ordinanza 13 novembre 2004, n.145, e vista la documentazione prodotta in sua ottemperanza;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005, il Consigliere Giuseppe Daniele;

Udito l'avv. Massimo Ortenzi per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

1.- Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il Collegio considera che il giudizio elettorale è un giudizio di tipo soggettivo, modellato secondo lo schema del processo impugnatorio; ciò comporta che attraverso l'impugnazione dei risultati elettorali non è possibile pervenire ad un riesame della regolarità delle operazioni di scrutinio senza che il ricorrente fornisca la dimostrazione delle sue censure, che devono essere specifiche e non generiche, nonché fornite di allegazioni specifiche e concrete, risolvendosi altrimenti in mere illazioni o supposizioni tendenti ad ottenere un riesame in sede giurisdizionale, quasi d'ufficio, dell'operato dei seggi elettorali. La giurisprudenza ha osservato, in proposito, che nel giudizio in materia elettorale, al giudice è consentito esercitare i suoi poteri istruttori, riesaminando l'attività amministrativa svoltasi durante la consultazione, solo quando ciò occorra al fine di verificare la sussistenza di quei vizi che gli siano stati denunciati dal ricorrente con sufficiente grado di precisione e ragionevole presunzione di attendibilità; pertanto, non può trovare ingresso in tale processo la prospettazione di vizi generici o ipotetici come la censura relativa all'errata indicazione dei nomi dei candidati ed all'immotivato annullamento dei voti, formulata in termini dubitativi e senza altro supporto probatorio che informazioni attendibili (Cons.St., Sez.V, 2 ottobre 2002, n.5157).

2.- Nella fattispecie, in disparte la genericità delle censure formulate dal *** (che ha dedotto vari profili di illegittimità – quali, ad esempio, la mancata attribuzione di preferenze, dovuta ad errori nella scrittura del cognome di esso ricorrente – indistintamente per tutte le sezioni

oggetto di contestazione, senza specificare in quali di esse si sarebbero verificati, rispettivamente, i vizi prospettati), si deve evidenziare che, dalla documentazione acquisita a seguito dell'istruttoria, le relative argomentazioni sono sfordite di prova, poiché dai verbali delle sezioni nn.1, 9, 31, 39, 41, 43, 48 e 50 non risultano voti di preferenza contestati e non assegnati, né risultano preferenze considerate nulle.

Alcune contestazioni e voti di preferenza considerati nulli (uno) risultano dai verbali delle sezioni n.39 e n.43, ma riguardano altri candidati, o liste diverse da quella di appartenenza del ***.

3.- Il ricorso in esame è, dunque, infondato e deve essere respinto, essendo basato su argomentazioni del ricorrente che non trovano riscontro nei verbali, e non sono supportate da un concreto principio di prova, onde non può trovare accoglimento l'istanza formulata dalla difesa del ***, di espletamento di ulteriore attività istruttoria.

4.- Nulla per le spese, stante la mancata costituzione delle parti intimare.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Nulla per le spese.”